ALLEGATO "B" REPERTORIO n. 74695 RACCOLTA N. 22679

Statuto della "A E A SOCIETA' PER AZIONI"

1 - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. lgs 175/2016 e degli artt. 5 e 6 della L.R. Lazio del 29.05.1997 e degli artt. 5 e 6 2325 e 2449 cc. una società per azioni con la denominazione "A E A SOCIETA' PER AZIONI", soggetta al controllo, coordinamento e supervisione dei soci.

I soci esercitano il Controllo analogo e congiunto sulla società in conformità all'apposito articolo del presente Statuto n.6 "CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO" ed all'apposito Regolamento del Controllo Analogo come disciplinato dal richiamato articolo 6.

1.2. - SEDE

La società ha sede legale in Roma.

L'Assemblea potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

1.3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci nei rapporti con la società è quello risultante dal libro dei Soci.

1.4 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale e/o l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti e, segnatamente:

a) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti

di captazione e trattamento e distribuzione delle Acque civili, industriali e primarie;

b) la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione di acque reflue condottate e non condottate nonché di impianti di rigenerazione delle acque e del trattamento dei rifiuti urbani ed industriali e dei fanghi biologici, chimici e di origine industriale e civile;

c) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, liquidi e solidi e la bonifica di terreni inquinati nonché le attività ad essa connesse;

d) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti nel settore energetico;

e) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di acquedotti, fognature e drenaggi;

f) la gestione degli impianti e delle reti elettriche;

g) la gestione e manutenzione delle strade, ivi compreso lo spazzamento, e del verde pubblico compreso il taglio di siepi e alberi; e gestione parcheggi al servizio degli agglomerati industriali di proprietà dei soci;

h) l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe.

A tal fine, e comunque nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, la società può svolgere qualsiasi altra attività comunque connessa all'attività principale, che sia strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento degli scopi sociali. Sono espressamente escluse, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente ri-

servate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.

La società è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività per i soci complessivamente considerati; la società può svolgere attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, oltre l'ottanta percento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati dai Soci, la residua quota di fatturato, inferiore al venti percento, consentita a norma di legge, è vincolata al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

1.4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2060.

2. – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

2.1 – CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI

Il capitale sociale è di Euro 600.000 (seicentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

2.2 - VARIAZIONI DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione dei Consigli di amministrazione dei Soci alle condizioni e nei termini da questi stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

I diritti sociali spettano agli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea

straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

In caso di aumento del capitale sociale ai soci è offerta in opzione la sottoscrizione delle nuove azioni in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio.

L'offerta di opzione dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della Società e comunicata ai soci, tramite l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni rimaste non optate.

Qualora sussistano fondati motivi in ragione di accertati interessi sociali, anche futuri, sottesi all'ingresso di terzi nella compagine sociale della società, che ne abbiano fatto formale richiesta, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., l'aumento di capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, su motivata proposta deliberata dall'Organo Amministrativo.

In tal caso, l'Organo amministrativo avrà il compito di convocare l'Assemblea per:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di eventuale/i nuovo/i aspirante/i socio/i che ne abbia/no fatto formale richiesta nell'anno;

b) conseguentemente, aumentare il Capitale sociale ai termini e condizioni

stabiliti dall'Assemblea stessa.

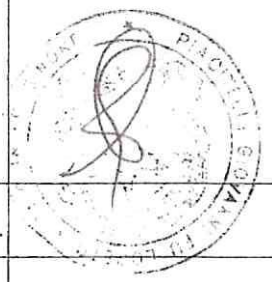

L'aumento del Capitale avverrà nel rispetto della condizione indicata al comma 1 dell'articolo 2.4 che segue.

2.3 – OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci la quale, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2412 e seguenti c.c. e su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

2.4 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, su richiesta dell'organo amministrativo e previa delibera dell'Assemblea.

2.5– DETENZIONE E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni della società, dichiarata (dai soci) a qualifica "in house", possono essere detenute solo da enti pubblici, o dalla AeA medesima nei limiti e secondo le modalità previste per l'acquisto di azioni proprie.

In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi la cessione è valida solo con il consenso espresso dell'Assemblea dei soci, astenuto l'interessato, secondo le modalità che saranno fissate dalla Assemblea medesima.

Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti. Ogni azione, dà diritto ad un voto. Le azioni non sono

trasferibili a terzi se non dietro espressa autorizzazione dell'assemblea, la quale delibera con il voto favorevole del 90 % del capitale sociale in prima convocazione e con il voto favorevole del 50,1 % del capitale sociale in seconda convocazione. In caso di trasferimento delle azioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Il Socio che intende vendere le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r o pec. La comunicazione dovrà contenere le condizioni della cessione . L'organo amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che, qualora interessati, dovranno esercitare il diritto di prelazione. E' fatto divieto assoluto ai soci di costituire diritti reali di garanzia sulle azioni di rispettiva titolarità, ovvero di assoggettare le stesse a gravami, oneri o altri diritti di terzi.

In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, tale trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza di tale procedura. La società può detenere azioni proprie.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota, o parte di essa, offerta in vendita, verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva loro partecipazione in essere al capitale della società.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

(Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale)

3. ASSEMBLEA

Costituzione - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto

obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

3.1 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la distribuzione degli utili;

c) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso loro spettante;

d) la nomina ed il compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale;

e) la nomina del revisore legale dei conti;

f) la nomina del Comitato del Controllo Analogo e Congiunto;

g) l'approvazione del Piano degli investimenti annuale e pluriennale, di sviluppo, dell'organigramma, degli indirizzi di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati in house alla Società e della relazione programmatica annuale e pluriennale;

h) l'approvazione del Regolamento per il controllo analogo e congiunto;

i) delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto anche per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

l) il trasferimento di azioni a terzi.

L'assemblea straordinaria delibera, previa approvazione dei Consigli di Amministrazione dei singoli soci.

a) sulle modificazioni dello statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

c) sulle rilevanti modificazioni dei diritti dei soci;

d) su ogni altra materia per cui la legge richiede tale forma.

3.2 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedono, potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed in questo caso gli amministratori segnaleranno nella Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede della società, ma comunque in Italia, con lettera raccomandata A.R. o PEC da spedirsi all'indirizzo risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione. L'assemblea deve essere convocata anche quando lo richiedano 2 membri del Consiglio di Amministrazione e/o un socio indipendentemente dalle azioni posseduta. La richiesta deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente ricevuta la richiesta provvede alla convocazione dell'assemblea entro l'inderogabile termine di 10

giorni dalla data della richiesta e l'assemblea dovrà tenersi entro 18 giorni dalla data della richiesta. Se non provvede il Presidente del C.d.A. sarà sostituito dal Presidente del Collegio Sindacale e convocherà l'assemblea entro 60 giorni.

L'assemblea è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se costituito, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dei due organi non presenti.

3.3 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2479 bis c.c., da chi non è componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o del Comitato per il Controllo analogo, dipendente della società o delle società controllate.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

3.4 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando è presente almeno il 90% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 90% dell'intero capitale sociale. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita quando è presente il 50,1% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 50,1% dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

in sua assenza dall'Amministratore Delegato. In assenza di ambedue, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione dell'Assemblea, della regolarità della sua costituzione; inoltre il Presidente nomina un segretario con il quale cura la redazione e sottoscrive il verbale dell'adunanza.

4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea; i componenti, scelti nel rispetto della legge, in particolare, della legge del 12 luglio 2011 n. 120, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. All'organo scaduto si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. I componenti l'organo amministrativo saranno designati dai soci in ragione di 1 cadauno e gli altri componenti tra cui quello che assumerà la funzione di Amministratore Delegato, saranno designati di comune accordo tra tutti i soci stessi. In caso di mancato accordo, detti componenti verranno nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice. Inoltre, nell'ambito della designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, i soci di comune accordo indicheranno anche il nominativo di chi tra di essi assumerà la funzione di Presidente. Le designazioni debbono avvenire in forma scritta e devono essere inviate al Presidente della Società almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea. È esclusa la carica di vicepresidente; in caso di impedimento o assenza del Presidente, l'Amministratore delegato sarà il sostituto, senza riconoscimento di

compensi aggiuntivi.

4.2 - DECADENZA

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I componenti nominati in sostituzione dei componenti venuti a mancare durano in carica fino alla prima assemblea.

Tuttavia, se la maggioranza dei componenti dà le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade automaticamente ed i componenti rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione ed è competente per l'ordinaria amministrazione.

4.3 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita cinque giorni prima ed in caso di urgenza tre giorni prima. Potrà altresì essere utilizzato il telefax o la posta elettronica al numero telefonico o indirizzo e-mail fornito dai consiglieri.

Alle riunioni deve essere invitato con le stesse modalità il Collegio Sindacale.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio e Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi se ha poteri di delega.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4.4 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO E AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione è investito, fermo restando l'esercizio del controllo analogo, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società per il raggiungimento degli scopi sociali da esercitarsi in conformità al Regolamento di cui al successivo art. 6. Sono esclusi tutti gli atti che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato conferendogli i poteri tramite apposita delega che ne disciplina limiti e modalità di

esercizio.

Ciascun componente il Consiglio, può chiedere all'Amministratore delegato che siano fornite informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che l'Amministratore delegato voglia compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

4.5 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed all'Amministratore delegato nell'ambito delle deleghe.

Il Presidente, se titolare di deleghe preventivamente autorizzate dall'Assemblea, e l'Amministratore delegato non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le deleghe e procure che l'Amministratore Delegato intenda rilasciare nella sua funzione di datore di lavoro in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in materia di tutela ambientale; nonché quelle necessarie ad assicurare la piena operatività dell'azienda conferite nel rispetto delle norme vigenti

I limiti dei poteri dell'Amministratore delegato non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.6 COMPENSO AL CONSIGLIO

Il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, è determinato dall'Assemblea al momento della nomina. La remunerazione dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio, nel rispetto delle norme vigenti. All'Amministratore Delegato compete, oltre la remunerazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre attribuire ai Consiglieri, speciali incarichi e particolari funzioni di ordine tecnico-amministrativo, come pure potrà avvalersi della loro particolare consulenza, escluse le deleghe di gestione. In questi casi, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare compensi speciali e particolari remunerazioni

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4.7 DIRETTORI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e previa comunicazione al Comitato del Controllo Analogo, può nominare direttori generali, determinandone i poteri ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano anche ai direttori generali.

Gli incarichi di Amministratore e Direttore generale ed i relativi compensi, dovranno essere comunicati agli organi preposti per l'eventuale pubblicazione come per legge.

È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrat-

tazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

5 – COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

5.1 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

L'assemblea ordinaria dei soci provvede alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nonché, tra loro, nomina il Presidente. I soci, designeranno ciascuno un sindaco effettivo tra i quali uno assumerà la funzione di Presidente del Collegio sindacale, designato di comune accordo tra i soci stessi.

L'eventuale altro e/o altri membri del Collegio Sindacale saranno eletti dall'Assemblea.

I supplenti verranno designati di comune accordo tra i soci. I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito, nel rispetto del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.Tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e nel rispetto della legge.

I componenti il Collegio sono revocabili dall'assemblea ordinaria dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza.

5.2 - DOVERI DEL COLLEGIO E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo

corretto funzionamento.

I poteri del Collegio sono previsti all'art. 2403 bis cc.

5.3 - COMPENSO AL COLLEGIO

Il compenso annuale del Collegio Sindacale è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

5.4 REVISORE LEGALE

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs 175/16 , la revisione legale dei conti deve essere affidata ad un revisore, nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio Sindacale, che ne definisce anche il compenso.

6. CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

6.1 - CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO

I soci esercitano congiuntamente, poteri di controllo, coordinamento e supervisione sulla gestione dei servizi affidati direttamente alla società ("controllo analogo e congiunto"), anche per il tramite dell'attività del comitato istituito ai sensi dell'art. 6.2 del presente statuto (di seguito "Comitato del Controllo Analogo").

Le modalità del "controllo analogo e congiunto" nei confronti della Società da parte dei soci sono disciplinate nell'apposito Regolamento del Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo e congiunto approvato dall'Assemblea dei soci (di seguito, anche, "Regolamento").

In particolare, il Regolamento dovrà disciplinare le seguenti tipologie di con-

trolli: a) controllo degli atti societari; b) controllo economico/finanziario; c) controllo di efficacia/efficienza; d) controllo sulla gestione.

6.2 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

Il Comitato del Controllo Analogo, avente altresì funzioni consultive e/o di proposta, è composto da un numero di componenti indicato nell'apposito Regolamento ed è nominato dall'Assemblea su designazione dei soci, con criteri e modalità disciplinati nel Regolamento, la quale ne stabilisce il compenso. Fatto salvo quanto sopra, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7. BILANCIO ED UTILI

7.1 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge, ed il Collegio Sindacale esprime con apposita relazione un giudizio sullo stesso.

7.2 - UTILI

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonché quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo

a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale

sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

8. STALLO DECISIONALE E CLAUSOLA ARBITRALE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

8.1 STALLO DECISIONALE

Quando il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea dei soci non siano in grado di deliberare per due volte consecutive si verifica il c.d. "Stallo Decisionale".

In considerazione delle conseguenze derivanti dal verificarsi di uno Stallo Decisionale, le Parti si impegnano, dopo il primo voto contrario espresso da una di loro in seno al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea della società, rispettivamente, per le ipotesi di Stallo in Consiglio e in Assemblea, ad incontrarsi allo scopo di compiere ogni possibile tentativo per individuare una soluzione al dissenso manifestatosi. Qualora, nonostante tale tentativo, si addivenisse comunque al secondo voto contrario, si considererà verificata una situazione di Stallo Decisionale.

Qualora si verifichi una situazione di Stallo Decisionale, entro 7 (sette) giorni si darà corso alla necessaria mediazione deferendo gli argomenti ad un arbitro individuato dai soci medesimi di comune accordo che agirà nella veste di amichevole compositore.

8.2 CLAUSOLA ARBITRALE

Laddove il nominato compositore non riesca a comporre la controversia entro 60 giorni dall'accettazione della nomina, la controversia oggetto dello Stallo Decisionale sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta del Presidente del Collegio Sin-

dacale.

La sede dell'arbitrato sarà Roma. Il Collegio Arbitrale deciderà entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla nomina del Collegio Arbitrale, in via rituale, secondo diritto e a norma degli artt. 806 e seg. c.p.c ..

8.3 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra questi e la società, in conseguenza diretta od indiretta dell'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Nel caso in cui l'arbitro non riesca a comporre la controversia in via amichevole entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione della sua nomina, fatto salvo il caso previsto al precedente punto 8.1 avente ad oggetto le situazioni di Stallo Decisionale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario di Roma, "sezione imprese".

Per tutte le controversie che esulino dalla competenza della "sezione imprese", sarà comunque competente il Tribunale Ordinario di Roma, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.1 in merito allo Stallo Decisionale.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge, anche in materia di società in house.

F.TO: RICCARDO BIANCHI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Copia, conforme all'originale, firmato a norma di legge, in atti miei, che si rilascia per uso CONSENTITO

Frosinone, il 14 MAG. 2020

PIACITELLI GIOVANNI FU LORETO NOTAIO IN FROSINONE